

REPUBBLICA ITALIANA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

CONTRATTO DI APPALTO

AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI RECUPERO DELL'EDIFICIO "GRANELLI E STUDENTATO", DANNEGGIATO DAGLI EVENTI SISMICI DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI.

CIG: 94427091FA

CUP: J12C21001790001

IMPRESA:

L'Università degli Studi di Camerino con sede a Camerino (MC) in Piazza Cavour 19/F, Codice Fiscale 81001910439 e Partita IVA 00291660439, di seguito denominata "Committente", nella persona del Prof. Claudio Pettinari, nato a Camerino (MC) il 08.05.1964, nella qualità di Rettore dell'Università di Camerino, domiciliato per la sua carica a Camerino, Piazza Cavour 19/F, il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua qualità sopra specificata, autorizzato alla stipula del presente atto con Disposizione del Direttore Generale Rep. n., di seguito denominato Università;

E

L'Impresa ".....", codice fiscale e partita iva, con sede in, di seguito denominata Impresa aggiudicataria, nella persona di, nato a il il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Unico dell'Impresa, autorizzato alla stipula del presente contratto;

PREMESSO CHE:

- con Determina del Direttore Generale Rep. .../2022 Prot. del2022 è stato autorizzato l'esperimento della procedura di gara per l'affidamento dei Lavori di recupero dell'edificio "Granelli e studentato", danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, per un importo di euro 3.573.113,90 oltre IVA, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- a seguito della procedura di gara tenutasi in data è risultata prima in graduatoria l'Impresa "....." di, a fronte di un ribasso sull'importo a base di gara del%;
- in applicazione dell'art. 32 del D.L. 189/016 e ss.mm.ii., il bando, il disciplinare di gara e l'atto di approvazione della proposta di aggiudicazione sono stati sottoposti con esito positivo al controllo preventivo di legittimità da parte dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nei termini stabiliti dall'Accordo di Alta Sorveglianza del 02/02/2021, sostitutivo di quello siglato il 28/12/2016;
- con Disposizione del Direttore Generale Rep. n., Prot n. del è stata approvata la proposta di aggiudicazione della procedura di gara per l'affidamento dei Lavori di recupero dell'edificio "Granelli e studentato", danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi a favore del "....." di,
- con Disposizione del Direttore Generale Rep. n./..... Prot n. del è stata autorizzata la sottoscrizione del relativo contratto;
- i certificati rilasciati dagli Enti preposti confermano le dichiarazioni sostitutive di atto notorio rese dall'Impresa per la partecipazione alla procedura di gara;
- l'Impresa aggiudicataria ha presentato il proprio Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

- l'Impresa aggiudicataria ha sottoscritto il Verbale di cantierabilità dei lavori in data, ai sensi dell'art. 71, comma 3, D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;
- il responsabile del procedimento è l'ing. Gian Luca Marucci, Responsabile dell'Area Edilizia, Manutenzioni e Sicurezza dell'Università;

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Oggetto del contratto

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'Università degli Studi di Camerino, e per essa il Prof. Claudio Pettinari nella qualifica, affida all'Impresa "....." di e per essa al Sig. che, nella qualità, accetta, senza alcuna riserva, l'appalto dei Lavori di recupero dell'edificio "Granelli e studentato", danneggiato dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi.

Art. 2 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale, al netto del ribasso offerto in fase di gara del, ammonta a € + Iva. (...../..) compresi € (...../..) per gli oneri della sicurezza indiretti, non soggetti a ribasso, più IVA come per legge.

Il contratto è stipulato a corpo ai sensi dell'art. 59, quinto comma bis del D.lgs. 50/2016.

Art. 3 - Obblighi dell'impresa

L'Impresa aggiudicataria si obbliga ad eseguire i lavori con l'osservanza di quanto previsto, oltre che nel presente atto, nel Progetto esecutivo e nel Capitolato Speciale di Appalto, parte integrante e sostanziale del presente atto.

L'impresa aggiudicataria si impegna, altresì, all'esecuzione dei lavori nella piena osservanza della disciplina di cui al decreto legislativo n. 50/2016 (di seguito denominato anche Codice) nonché della ulteriore normativa di settore vigente.

Il Sig., in nome e per conto dell'Impresa aggiudicataria, dichiara espressamente di conoscere tutta la documentazione del Capitolato Speciale di Appalto e negli elaborati progettuali e la sottoscrive per accettazione, anche se materialmente non viene allegata.

Art. 4 - Pagamenti

L'Impresa aggiudicataria ha diritto a pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto ogni volta che l'importo dei lavori eseguiti (SAL) avrà raggiunto un importo non inferiore al 20% (venti%) dell'importo contrattuale.

È prevista la corresponsione in favore dell'Impresa di un'anticipazione pari al 30% (trenta%) dell'importo contrattuale entro 15 giorni dall'effettivo inizio dei lavori e subordinata alla costituzione di garanzia fidejussoria ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. 50/2016. L'anticipazione è compensata in misura proporzionale all'importo dei pagamenti effettuati per il presente contratto.

L'Università di Camerino e l'Impresa "....." di si assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010 n. 136.

I pagamenti avverranno a mezzo bonifico bancario sul conto dedicato: IT....., acceso presso la Banca di (Agenzia -).

La cessazione o la decadenza dell'incarico della persona designata a riscuotere, ricevere o quietanzare deve essere tempestivamente notificata all'Università. In

difetto, nessuna responsabilità può attribuirsi all'Università stessa per pagamenti effettuati a persone non più autorizzate a riscuotere.

Art. 5 - Revisione prezzi

Trattandosi di appalto di lavori bandito successivamente al 27 gennaio 2022, al presente contratto si applicano le clausole di revisione dei prezzi stabilite dall'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, dal D.lgs.50/2016, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29.

In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del D.lgs.50/2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n. 4. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

Art. 6 - Termine e penali

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è di giorni 214 (duecentoquattordici) naturali successivi e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo è applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale. Tutte le penali saranno contabilizzate in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo, e saranno imputate mediante ritenuta sull'importo della rata di saldo in sede di collaudo finale.

Art. 7 - Cessione e Subappalto

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

L'affidamento in subappalto di lavori o parti di opere oggetto del presente contratto e già indicati all'atto dell'offerta, dovrà avvenire alle condizioni e con le modalità previste dall'art. 105 del D.lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni. Come indicato nel Disciplinare di Gara, al pagamento dei subappaltatori, salvo nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del D.lgs. 50/2016, dovrà provvedere direttamente l'impresa, con l'obbligo di trasmettere, entro venti giorni dalla data di pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Art. 8 - Piani di sicurezza

L'impresa si obbliga al rispetto sia del piano di sicurezza e coordinamento, parte integrante del presente contratto, che dichiara di accettare senza riserve e in ordine al quale non ha presentato proposte integrative, sia del piano operativo di sicurezza, ai sensi della normativa vigente in materia.

Art. 9 - Domicilio dell'impresa

Ai fini del presente contratto l'impresa elegge domicilio al seguente indirizzo di
Posta elettronica certificata:

Art. 10 - Garanzie

A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, e per la durata di
efficacia dello stesso, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia fidejussoria,
mediante polizza fidejussoria n. in data, della
..... per l'importo di €
(...../..), pari al% dell'importo contrattuale.

Inoltre, a garanzia di tutti i rischi da esecuzione per i danni subiti dalla stazione
appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di
impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei
lavori, da qualsiasi causa determinati (salvo quelli derivanti da errori di
progettazione, insufficiente progettazione), e a garanzia per responsabilità civile per
danni a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, l'appaltatore ha stipulato apposita
Polizza assicurativa C.A.R. (CONSTRUCTOR ALL RISK) n.,
con la Compagnia, in data

- 1) di € 3.573.113,90
(euro tremilionicinquecentosettantatremilacentotredici/90),
per i rischi di esecuzione alle opere;
- 2) di € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per i rischi alle opere preesistenti;
- 3) di € 1.000.000,00 (unmilione/00) per demolizione e sgombero;
- 4) di € 3.000.000,00 (tremilioni/00), per la responsabilità civile verso terzi.

Inoltre, l'appaltatore ha presentato copia della Polizza di Responsabilità civile
terzi generale (RCTO) con i seguenti questi massimali minimi:

- 1) RCT € 3.000.000,00 per sinistro;

- 2) RCO € 3.000.000,00 per sinistro e € 1.500.000,00 per lavoratore infortunato.

Art. 11 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non risolte con accordo bonario tra le parti ex art. 205 del codice, sono devolute all'Autorità giudiziaria competente del Foro della PA, art. 25 CPC.

Art. 12 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

L'appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, ivi compreso quanto previsto dall'art. 105, comma 9 del Codice. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

Art. 13 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'appaltatore si impegna a depositare presso la stazione appaltante il proprio piano operativo di sicurezza, che formerà parte integrante del presente contratto.

L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al presente articolo, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Art. 14 - Normativa

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto, nel Capitolato Speciale di Appalto e nel Disciplinare di Gara, che l'impresa dichiara di conoscere pienamente e si obbliga ad osservare e rispettare, senza riserva ed eccezione alcuna, si rimanda alle vigenti norme in materia di lavori pubblici e disposizioni connesse.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 59, comma 1, quarto periodo del Codice, gli affidatari di incarichi di progettazione per progetti posti a base di gara non possono essere affidatari degli appalti, nonché degli eventuali subappalti o cottimi, per i quali abbiano svolto la suddetta attività di progettazione. Ai medesimi appalti, subappalti e cottimi non può partecipare un soggetto controllato, controllante o collegato all'affidatario di incarichi di progettazione. Le situazioni di controllo e di collegamento si determinano con riferimento a quanto previsto dall'articolo 2359 del Codice civile. I divieti di cui al presente comma sono estesi ai dipendenti dell'affidatario dell'incarico di progettazione, ai suoi collaboratori nello svolgimento dell'incarico e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto alla progettazione e ai loro dipendenti. Tali divieti non si applicano laddove i soggetti ivi indicati dimostrino che l'esperienza acquisita nell'espletamento degli incarichi di progettazione non è tale da determinare un vantaggio che possa falsare la concorrenza con gli altri operatori.

L'operatore economico affidatario assume l'obbligo di osservare e far osservare ai propri subcontraenti e fornitori facenti parte della "filiera delle imprese" le clausole del Protocollo quadro di legalità, sottoscritto in data 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione (ex art. 30 Legge n. 229/2016), il Commissario Straordinario del Governo e la Centrale Unica di Committenza (Invitalia S.p.A.).

Ove ne ricorrano i presupposti, la Stazione appaltante e l'appaltatore in caso di stipula di subcontratto, si avvalgono della clausola risolutiva espressa di cui all'art.

1456 c.c, secondo le modalità di cui all'art. 4 dell'accordo per l'esercizio dei compiti di Alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto il 2 febbraio 2021.

Ai sensi del comma 16 ter dell' art. 53 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall' articolo 1, comma 42 della legge 6 novembre 2012, n. 190, - Clausola di pantouflage - "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Art. 15 - Spese contrattuali e oneri fiscali

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese per imposte di bollo e di registro, di copia del contratto, dei documenti e disegni di progetto e di pubblicità dell'appalto. Ai fini fiscali le Parti dichiarano che le prestazioni oggetto del presente contratto sono soggette ad IVA e, pertanto, richiedono la registrazione in termine fisso ed in misura fissa, ai sensi di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 5 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n.131.

Art. 16 - Trattamento dei dati personali

Università degli Studi di Camerino

La stazione appaltante informa che provvederà a trattare i dati personali provenienti dall'operatore economico unicamente per le finalità connesse all'esecuzione del presente contratto e comunque nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Decreto Legislativo 10 agosto 2018 n. 101 (Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679).

Richiesto io, Ufficiale Rogante dell'Università di Camerino, ho redatto il presente atto, formato e stipulato in modalità elettronica, mediante utilizzo e controllo degli strumenti informatici su n. 11 pagine.

I sottoscrittori dichiarano di aver preso completa visione dell'atto, dichiarandolo conforme alle proprie volontà.

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

IMPRESA

IL RETTORE

.....

Prof. Claudio Pettinari

Rappresentante Legale Sig.

(Firmato digitalmente Prof. Claudio Pettinari)

(Firmato digitalmente Sig.)

L'UFFICIALE ROGANTE

DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAMERINO

Dott. Giulio Tomassini

(Firmato digitalmente Dott. Giulio Tomassini)